

# STATUTO



## **Art. 1 – Denominazione**

**1.** E' costituita su iniziativa di **ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI - Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria (A.N.D.I. - S.I.S. - O.P.D.) e di Fondazione A.N.D.I. - ONLUS**

una Fondazione denominata **“RETE ANDI”** Rete Odontoiatrica degli Studi dei Soci A.N.D.I..

**2.** La Fondazione è regolata dal presente statuto, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

## **Art. 2 - Sede e Durata**

**1.** La Fondazione ha sede in Roma.

**2.** La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

**3.** Opera sul territorio direttamente, anche istituendo unità locali che agiscono in base a specifiche previsioni regolamentari approvate in base al presente statuto.

## **Art. 3 - Scopi**

**1.** Scopo della Fondazione è perseguire su tutto il territorio nazionale i seguenti obiettivi:

**a)** Accrescere la cultura dell'assistenza specialistica, nei campi della odontostomatologia, odontoiatria e protesi dentarie, costantemente ancorata ad elevati standard prestazionali, onde assicurare adeguate ed efficaci tutele ai cittadini e alle persone che intendano accedere o comunque necessitino delle relative cure;

**b)** Favorire l'accesso alle cure di cui alla lettera a) che precede delle persone che si trovino in condizioni di svantaggio sociale o in situazioni di emergenza umanitaria;

**c)** Accrescere il ruolo dell'odontostomatologia odontoiatria e protesi dentarie all'interno del sistema di welfare socio-sanitario, anche attraverso il convenzionamento con forme mutualistiche o soggetti istituzionali che attuano, in vari campi, attività di assistenza ai propri iscritti.

## **Art. 4 - Attività**

**1.** Per il raggiungimento dello scopo, la Fondazione potrà:

**a)** Realizzare e promuovere, a diversi livelli, la creazione di una filiera di servizi di qualità certificata nei campi dell'assistenza medica specialistica come richiamati nel precedente articolo 3;

- b)** Sviluppare convenzioni con soggetti collettivi che attuano forme di assistenza ai propri iscritti per l'accesso di questi ultimi ai servizi di qualità certificata garantiti dagli Accreditati alla Rete;
- c)** Sottoscrivere convenzioni con enti di assistenza, case di cura e soggetti che garantiscono l'erogazione di servizi socio-sanitari e/o assistenziali, per l'accesso dei loro assistiti alle prestazioni certificate garantite dagli Accreditati alla Rete;
- d)** Promuovere, organizzare, realizzare, anche in coordinamento e/o cooperazione con i fondatori, iniziative di formazione, assistenza e supporto agli Accreditati alla RETE per il miglioramento dei livelli di assistenza e l'efficientamento delle azioni di cura attuabili entro perimetri di efficacia assistenziale;
- e)** Attuare iniziative per sensibilizzare gli Accreditati alla RETE alla cultura del volontariato, e a favorire la presenza degli specialisti nei campi qui di interesse in occasione di emergenze umanitarie o di situazioni che coinvolgano soggetti in condizione di fragilità sociale.
- f)** Organizzare iniziative di comunicazione rivolte a cittadini e soggetti istituzionali, per informarli circa la mission di Rete ANDI e le attività ad ogni livello;
- g)** Svolgere ogni azione, attività, iniziativa che gli Organismi esecutivi individuino come utile o comunque opportuna e funzionale alla realizzazione delle finalità sociali.
- h)** Svolgere ogni altra attività, anche di natura commerciale, comunque compatibile con lo scopo non lucrativo perseguito dalla Fondazione.

#### **Art. 5 - Patrimonio**

- 1.** Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione eseguita dai Fondatori.
- 2.** Il patrimonio della Fondazione potrà essere ulteriormente incrementato attraverso:
  - a)** Contributi in denaro, beni mobili e/o immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dagli Aderenti o dagli Accreditati;
  - b)** Rendite o proventi derivanti, rispettivamente, dal patrimonio e dalle attività principali, accessorie e strumentali della Fondazione medesima;
  - c)** Beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
  - d)** Atti di liberalità, donazioni o disposizioni testamentarie, da parte di persone fisiche o giuridiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;

e) Eventuali altri contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici, destinati, per previsione normativa o per decisione dell'Organo amministrativo dell'ente, ad incremento del patrimonio.

#### **Art. 6 - Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
- Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- Da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- Da contributi dei Fondatori;
- Dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Art. 7 - Esercizio Finanziario**

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione del Presidente della Fondazione e dalla relazione dell'Organo di Controllo, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione al massimo entro 6 (sei) mesi dalla fine di ogni esercizio. Ogni anno il Consiglio approva altresì il bilancio preventivo del successivo esercizio.

3. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o con accantonamento in uno specifico fondo di riserva, sempre al fine strumentale di essere utilizzati esclusivamente in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statuari e di quelli ad essi direttamente connessi.

4. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché del fondo di dotazione.

## **Art. 8 – Fondatori**

1. La Fondazione è costituita su iniziativa dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani - Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria (A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.) con sede in Roma al Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9 e della Fondazione A.N.D.I. ONLUS con sede in Roma al Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9, che assumono la qualifica di soci Fondatori.

## **Art. 9 - Organi Della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- Il Direttore Generale
- l'Organo di Controllo
- il Comitato degli Aderenti alla Rete-Andi.

## **Art. 10 - Consiglio Di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compresi il Presidente e Vice Presidente.

2. Il Presidente e Vice Presidente sono nominati dall'Associazione Nazionale Dentisti Italiani - Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria (A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.)

3. Un componente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione A.N.D.I. ONLUS.

4. Due componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dal Comitato degli Aderenti sulla base del regolamento definito dal Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni salvo dimissioni o decadenza. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina. In ogni ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i; i Consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva riunione dell'organo competente alla nomina secondo quanto sopra previsto, qualora la cessazione dalla carica riguardi i Consiglieri eletti dal Comitato degli Aderenti la cooptazione riguarderà il primo dei non eletti.

5. L'atto costitutivo indica la prima nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:
- a) Stabilire le linee di indirizzo generali della Fondazione ed attuare i relativi programmi in tutto il territorio nazionale, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente statuto e compatibilmente con le disponibilità finanziarie definite dallo stesso Consiglio;
  - b) Approvare le linee guida per la definizione degli standard prestazionali funzionali all'accreditamento per l'erogazione dei servizi di cura;
  - c) Rilasciare agli Aderenti l'attestazione di accreditamento per l'erogazione dei servizi di cura;
  - d) Approvare il bilancio consuntivo;
  - e) Approvare il bilancio preventivo;
  - f) Deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
  - g) Nominare, se ritenuto necessario, un Direttore Generale, determinandone le mansioni, la durata dell'incarico e il compenso;
  - h) Approvare i regolamenti operativi della Fondazione;
  - i) Costituire, su proposta del Presidente, uno o più Comitati tecnici con funzioni consultive/ispettive, al fine di contribuire all'elaborazione delle linee fondamentali e degli indirizzi della Fondazione, composto da soggetti che, per la loro attività di ricerca o per le funzioni svolte, siano in possesso dei requisiti rispondenti alle finalità della Fondazione stessa;
  - l) Deliberare l'assunzione del personale e altre forme di collaborazione;
  - m) Sovrintendere alla gestione amministrativa;
  - n) Deliberare in merito alle modificazioni dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione per le cause espressamente previste dall'art. 27 del codice civile e alla devoluzione del patrimonio, previo parere favorevole dei Fondatori;
  - o) Assumere ogni altro provvedimento necessario o utile al buon funzionamento della Fondazione;
  - p) Stabilire i criteri di erogazione delle rendite della Fondazione;
  - q) Nominare il Revisore esterno o la Società di Revisione, ove il controllo contabile non sia demandato all'Organo di Controllo;
  - r) Revocare l'accreditamento alla RETE Andi secondo quanto previsto nel presente statuto;

## **Art. 11 - Convocazione E Quorum del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri, o dal Presidente dell'Organo di Controllo.

**1.** Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in forma scritta, anche a mezzo PEC, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta; in casi di urgenza, il Consiglio può essere convocato con preavviso di due giorni.

**2.** L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora di convocazione.

**3.** Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, e delibera a maggioranza semplice. Lo svolgimento delle adunanze potrà avvenire anche in video o teleconferenza o altre tecnologie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

**4.** In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

**5.** Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale che assume le funzioni di Segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni. In assenza del Direttore Generale il segretario della riunione viene nominato di volta in volta dai presenti, può essere anche persona estranea al Consiglio; tale nomina non è necessaria quando il verbale del Consiglio è redatto da un notaio.

**6.** Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi in assenza di convocazione purché presenti tutti i componenti il Consiglio di amministrazione e la maggioranza dei membri dell'Organo di Controllo.

## **Art. 12 - Presidente**

**1.** Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

**2.** Il Presidente è garante della realizzazione del programma di attività della Fondazione e, a tal fine, esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

**3.** Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo per la relativa approvazione.

4. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
5. Il Presidente può delegare anche a terzi i poteri per singoli atti ovvero per categorie di atti; può altresì nominare coordinatori di specifiche attività.
6. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) esercizi, salvo dimissioni e può essere rieletto per una sola volta.
7. In caso di urgenza, il Presidente può assumere direttamente obbligazioni e impegni di spesa dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva.
8. Il Presidente presiede i Comitati tecnici quando costituiti.

### **Art. 13 - Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce le competenze, la qualifica e la durata dell'incarico che non può superare i tre anni ma è rinnovabile.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione. Egli, in particolare:

- Provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- Dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale provvede a:

- Predisporre il Bilancio preventivo e quello consuntivo annuale, con la relativa relazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- Predisporre il Regolamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.

Inoltre sovrintende e coordina tra loro gli organi consultivi della Fondazione se nominati.

In ogni caso in cui il Consiglio di Amministrazione si trovi nelle condizioni di impossibilità di funzionamento da qualsiasi causa esse siano dovute cura l'esecuzione e la realizzazione dei programmi già approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, svolge i compiti di ordinaria amministrazione della Fondazione, assumendo anche la rappresentanza temporanea della Fondazione, sino al reintegro nelle sue funzioni del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione. In tale ultima ipotesi resta in carica anche oltre il termine di durata della carica come stabilito al momento della nomina e assume altresì l'onere di invitare



formalmente gli organi dei Fondatori Promotori a procedere nel più breve tempo possibile alla nomina dei membri di natura elettiva del Consiglio di Amministrazione. Convoca infine il primo successivo Consiglio di Amministrazione in caso di inerzia o assenza del componente di diritto dello stesso.

#### **Art.14 – Aderenti Alla Rete Andi**

**1.** Ai fini del perseguimento degli scopi sociali il Consiglio di Amministrazione accredita, quale componente del **Comitato degli Aderenti**, i laureati in odontoiatria o medicina e chirurgia che esercitano, **nel proprio studio professionale**, l'odontoiatria secondo le disposizioni di legge e nel rispetto del presente Statuto e Regolamento e che siano Soci dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani - Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria (A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.), che ne facciano richiesta purchè i medesimi rispettino gli standard di qualità prestazionali definiti dal Consiglio di Amministrazione. Possono essere accreditati anche gli studi associati o le società tra professionisti, purché tutti gli associati/Soci siano iscritti alla richiamata Associazione A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.; la richiesta di accreditamento di società di mezzi presuppone che la titolarità delle quote della stessa società sia in capo interamente ad iscritti all'Associazione A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.. Le modalità di presentazione della richiesta di accreditamento nonché della documentazione di supporto ai requisiti esplicitati nello statuto saranno meglio disciplinate in apposito regolamento.

**2.** Gli Accreditati alla Rete Andi possono accedere alle convenzioni attivate da RETE-ANDI.

**3.** Gli Accreditati alla Rete Andi sono ammessi secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti attuativi.

**4.** La condizione di Accreditato alla Rete Andi permane sino a quando, per ogni singolo accreditato sussistono i requisiti per ottenere l'accredimento. L'accredimento può essere revocato dal Consiglio d'Amministrazione per violazione del Codice di Deontologia Medica e del Codice Etico Andi.

#### **Art. 15 - Organo di Controllo**

**1.** L'Organo di Controllo è composto da tre membri, tra cui il Presidente.

**2.** Il Presidente e i componenti del Collegio sono nominati dall'Associazione Nazionale Dentisti Italiani - Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria (A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.).

**3.** Il Presidente dell'Organo di Controllo deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**4.** Nel caso in cui il Collegio eserciti anche la revisione legale dei conti, anche i componenti effettivi dovranno essere iscritti al Registro nazionale dei Revisori dei Conti/Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

**5.** L'atto costitutivo indica la prima nomina dei componenti dell'Organo di Controllo.

**6.** I componenti del Collegio restano in carica quattro anni, salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovesse cessare dall'incarico per qualsiasi motivo l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani - Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria (A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.) provvederà a sostituirlo.

I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina.

**7.** L'Organo di Controllo vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla legittimità delle deliberazioni degli Organi della Fondazione; esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo e ha, inoltre, il compito di controllare la regolare gestione e contabilità del Fondo laddove questa funzione non venga affidata ad un Revisore Esterno o Società di Revisione.

#### **Art. 16 – Revisore Esterno**

**1.** Il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili può essere affidato ad un Revisore Esterno o una Società di Revisione, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e nominati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Revisore (o la Società di Revisione) verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria.

**2.** Il Revisore verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

**3.** Il Revisore (o la Società di Revisione) è nominato per 4 (quattro) anni e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina.

### **Art. 17 – Comitato Degli Aderenti**

1. In presenza di almeno mille Aderenti alla Rete Andi viene istituito il Comitato degli Aderenti a cui spetta l'elezione di due componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
2. I criteri per l'elezione di detti componenti sono stabiliti in apposito Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

### **Art. 18 - Estinzione Della Fondazione**

1. La fondazione si estingue per impossibilità del perseguimento dello scopo esplicitato all'articolo 3 del presente statuto.
2. Accertata la causa di che può dare luogo alla estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione delibera la devoluzione del patrimonio ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, dal presente statuto sempre che non preferisca richiedere la trasformazione della Fondazione ai sensi dell'articolo 28 del c.c.. Il consiglio di Amministrazione provvede comunque alla richiesta della nomina di uno o più liquidatori a norma di legge.

### **Art. 19 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, il comparente rinvia alle norme del codice civile e delle leggi in materia.

### **Art. 20 - Norme Transitorie**

1. Gli organi della Fondazione nominati in sede di atto costitutivo operano immediatamente e validamente nella composizione determinata in detta sede, anche se il numero dei loro membri fosse inferiore rispetto a quanto previsto dallo Statuto. Potranno essere integrati al verificarsi delle condizioni previste in questo Statuto (Art. 17).

I componenti degli organi della Fondazione nominati in atto costitutivo durano in carica per n. quattro esercizi, computando anche quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo dei quattro esercizi.